

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE
COLLABORATORE AUTORIZZATO ALL'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA ANCHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI DEL DISTRIBUTORE PRINCIPALE

Nome e Cognome:

Telefono:

Fax:

Sede operativa:

E-Mail:

N. Iscrizione RUI: Sez. n.

Data iscrizione RUI:

IN CASO DI OPERATIVITÀ IN FORMA SOCIETARIA:

Ragione sociale:

Indirizzo sede legale:

N. Iscrizione RUI: Sez. n.

Data iscrizione RUI:

L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA VIENE SVOLTA PER CONTO DI:

Denominazione Sociale: FCA Bank S.p.A.

Iscritto nella Sez. D del RUI; N. iscrizione RUI D000164561

Data iscrizione RUI: 16/04/2007

Sede Legale/operativa: C.so Giovanni Agnelli, 200 - 10135 Torino

Partita Iva: 08349560014

E-mail: fcabank.customer.care@fcagroup.com

PEC: fcabank.customer.care@pec.fcagroup.com

Sito internet: www.fcabank.it

Recapito telefonico: 011 4488 203

AUTORITÀ COMPETENTE ALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE SVOLTA:

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati visionando il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

 a) Sul sito internet www.fcabank.it nella sezione "Trasparenza" sono pubblicati i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali FCA Bank ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
2. elenco degli obblighi di comportamento indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018, ai quali l'intermediario si impegna ad adempiere.

b) Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente/assicurato ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al punto a.1.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

FCA Bank S.p.A., nonché i collaboratori che operano per suo conto, non detengono alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Ove i prodotti assicurativi offerti siano emessi dalle imprese di assicurazione CACI Life dac e CACI Non Life dac, si comunica che la Società Credit Agricole S.A., società di diritto francese controllante delle predette società di assicurazione, detiene indirettamente una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale di FCA Bank S.p.A.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

a) Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione preponente oppure all'Intermediario, anche in merito ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell'Intermediario stesso. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di FCA Bank S.p.A. o dell'impresa entro il termine di legge, il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente, attraverso le seguenti modalità: a mezzo posta ordinaria all'indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma; tramite fax al numero 06.42133206; a mezzo PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it. Qualora il reclamo sia di pertinenza di FCA Bank S.p.A. e cioè riguardi l'attività svolta da questa, dai soggetti indicati nella Sezione I, o da ogni altro addetto degli stessi, il contraente potrà inoltrare il reclamo direttamente a FCA Bank S.p.A. ad uno dei seguenti recapiti:

- Indirizzo: C.so Giovanni Agnelli 200 - 10135 Torino – Alla cortese Attenzione Ufficio Reclami
- E-mail: fcabank.reclami@fcagroup.com;
- PEC: fcabank.reclami@pec.fcagroup.com

Qualora il reclamo sia invece di pertinenza dell'impresa preponente, e cioè riguardi il rapporto tra il contraente/aderente e la Compagnia che ha emesso la polizza, il reclamo potrà essere inoltrato direttamente all'impresa ai recapiti indicati nei DIP Aggiuntivi relativi ai singoli prodotti assicurativi, ai quali espressamente si rinvia.

Nel caso dei rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l'Intermediario proponente/collaboratore che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all'Intermediario emittente/principale per conto del quale svolge l'attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L'informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall'Intermediario principale. Anche in questo caso, si rinvia alle informazioni contenute nei DIP aggiuntivi.

b) Il Contraente potrà, inoltre, avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi dei prodotti assicurativi.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO

Cognome e Nome (inserire dati Venditore):

Iscritto in data _____ alla Sez. E del RUI, N. _____ in qualità di Addetto all'attività di distribuzione assicurativa per l'Intermediario (inserire Ragione Sociale Convenzionato) iscritto alla Sez. E del RUI, N. _____

L'attività è svolta in qualità di collaboratore dell'intermediario FCA Bank S.p.A.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

a) FCA Bank S.p.A. ha incarico per la distribuzione dei prodotti assicurativi delle Imprese indicate nella sezione "Trasparenza" del sito www.fcabank.it

b) Per la distribuzione dei prodotti di alcune delle Imprese indicate nella sezione "Trasparenza" del sito www.fcabank.it, FCA Bank S.p.A. ha in essere un rapporto di libera collaborazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, con YOLO S.r.l.:

- Ragione sociale dell'intermediario: YOLO S.r.l., iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data 16 maggio 2017 numero B000574406 sezione B;
- Responsabile dell'Attività di intermediazione: Tomaso Enea Mansutti, iscritto al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 8 giugno 2017 alla Sezione B n. B000190193;
- Indirizzo della sede operativa/legale: Via Fabio Filzi n. 27 - 20124 Milano (MI);
- Telefono: 02.87199231;
- Nell'ambito del rapporto di collaborazione, YOLO S.r.l. svolge il ruolo di intermediario, che gestisce il rapporto con l'impresa di assicurazione, e FCA Bank S.p.A. il ruolo di intermediario proponente, ovvero che ha il contatto con il cliente finale.

* Per la compagnia MMA Iard S.A./MMA Iard Assurances Mutuelles, l'attività di intermediazione viene svolta congiuntamente con la Mach 1 S.r.l. (RUI n. A000317603, iscritta dal 15 settembre 2009), Via Roberto Bracco, 6 – 20124 – Milano, tel.: 02 87087200, e-mail: reclami@mach-1.it, PEC: mach1@registerpec.it. Le specifiche attività di intermediazione svolte da Mach 1 S.r.l. nell'ambito dell'intermediazione del presente prodotto riguardano attività prodromiche per il collocamento dei prodotti assicurativi, l'incasso dei premi e tutte le attività che possono essere definite di post-vendita in particolare collaborare alla gestione dei sinistri. Per i reclami riguardanti l'attività della Mach 1 S.r.l. l'assicurato deve inviare comunicazione scritta con raccomandata a/r ai recapiti sopra indicati."

c) L'attività di distribuzione è svolta dal collaboratore di sez. E del RUI per conto di FCA Bank S.p.A., con sede legale in Torino, C.so Giovanni Agnelli 200 - 10135, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), in data 16/04/2007 con numero D000164561.

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

a) FCA Bank S.p.A. e i soggetti indicati nella Sezione I non forniscono al contraente/aderente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, né una raccomandazione personalizzata, né una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo.

b) FCA Bank S.p.A. e i soggetti indicati nella Sezione I non distribuiscono in modo esclusivo i prodotti di una o più imprese di assicurazione.

c) L'Intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di distribuire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

a) FCA Bank S.p.A., in qualità di intermediario assicurativo, riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo. Con riferimento alla distribuzione dei prodotti delle Compagnie indicate al punto b) della sezione 1 _____, il compenso percepito sia da FCA Bank S.p.A. che da YOLO S.r.l. è costituito esclusivamente dalla commissione inclusa nel premio assicurativo.

b) FCA Bank S.p.A. non percepisce onorari e/o commissioni direttamente dal cliente.

c) Con riferimento all'offerta di contratti relativi all'assicurazione obbligatoria r.c. auto e natanti, ai sensi di quanto previsto in tema di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto dall'art. 131 del codice delle assicurazioni e dall'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 23/2008, così come modificato e integrato dal provvedimento IVASS n. 76 del 2 agosto 2018, FCA Bank S.p.A. dichiara di distribuire i prodotti dell'impresa Genertel S.p.A., ricevendo per tutti i contratti una provvigione dell'8% sul premio imponibile.

d) Per le polizze a copertura del credito (c.d. Payment Protection Insurance - "PPI"), connesse a mutui o finanziamenti, ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, FCA Bank S.p.A. percepisce dalle imprese di assicurazione le provvigioni di seguito indicate:

PRODOTTO ASSICURATIVO	PROVVIGIONE IN TERMINI ASSOLUTI	PROVVIGIONE IN PERCENTUALE
	€	%

e) L'informativa di cui alle lettere precedenti è relativa ai compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, compresi i collaboratori iscritti nella sez. E del RUI e gli intermediari principali con cui sono in essere rapporti di collaborazione orizzontale.

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

- a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) Le modalità per il pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA DISTRIBUTRICE E NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE

Nome e cognome, iscritto nella sez. E del RUI (n. E)
In qualità di collaboratore di FCA Bank S.p.A., iscritto nella sez. D del RUI (n. D000164561)

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

- a) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.